



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO
MARIA DANIELA BORSELLINO
DANIELA FALLARINO
FRANCESCO LUIGI BRANDA
LUCA LORENZETTI

Presidente
relatore

Sent. n. sez. 779/2026
CC- 5/6/2026
R.G.N. 10660/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal

[REDACTED]

avverso l'ordinanza resa il 22/9/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

lette le conclusioni dell'avvocato dello Stato Fabio Tortora che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o che sia rigettato.

lette le conclusioni dell'avv. [REDACTED] che nell'interesse di [REDACTED] ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [REDACTED] con riferimento al periodo di 114 giorni di custodia cautelare e di arresti domiciliari sofferto dal 27/6/2018 al 17/10/2018, in quanto indiziato per i reati di usura aggravata e di tentata estorsione, dai quali era stato successivamente assolto con sentenza del Tribunale di Cosenza del 6/10/2022 divenuta irrevocabile il 22/11/2022, per insussistenza del fatto.



La Corte ha respinto l'istanza ritenendo sussistente la condizione ostativa al diritto all'equa riparazione prevista dall'art. 314 comma 1 cod. proc. pen., consistente nell'aver dato causa alla misura cautelare sofferta, per dolo o colpa grave.

2. Ha proposto ricorso [REDACTED] [REDACTED] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte di appello, nella veste di giudice della riparazione, ha offerto un quadro parcellizzato degli elementi di prova acquisiti e ha valutato la condotta dell'istante sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, senza analizzare l'attendibilità del loro apporto, poi sviluppatosi con altre due dichiarazioni di tenore completamente opposto, e senza valutare il dato che emerge dal tenore delle intercettazioni.

Lamenta il ricorrente che la Corte non ha valutato la condotta del [REDACTED] e il suo eventuale contributo all'apparenza della prospettazione accusatoria, ma ha valorizzato le dichiarazioni delle persone offese, come se la condotta di costoro che hanno reso diverse versioni possa ricadere sul soggetto accusato.

Osserva che secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite il dolo che integra la condizione ostativa non è soltanto quello volto alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato, ma anche la condotta consapevole e volontaria che secondo le regole di esperienza è tale da creare una situazione di allarme e di doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria a tutela della comunità; la colpa invece ricorre quando la condotta del soggetto è caratterizzata da profili di negligenza e imprudenza tali da determinare una situazione non voluta ma prevedibile.

Nel caso in esame, la Corte ha valorizzato condotte che non risultano ascrivibili al ricorrente, in particolare le dichiarazioni delle due persone offese, e altre che assumono un significato neutro, le intercettazioni telefoniche e ambientali che attestavano la sussistenza di un rapporto creditizio e di uno scambio di denaro tra le presunte persone offese e [REDACTED]

L'unica conversazione che viene riportata nel provvedimento è quella in cui la persona offesa [REDACTED] fa riferimento a tale "[REDACTED]" indicandolo come l'unico soggetto che non gli avrebbe chiesto ulteriori interessi rispetto a quelli concordati, ma risulta evidente che da questa conversazione non può emergere una responsabilità gravemente colposa del [REDACTED] che non ha neppure partecipato alla conversazione.

Inoltre la Corte fa riferimento esclusivamente alle prime dichiarazioni delle persone offese che risultano essere poi state ritratte, mentre il compendio intercettivo ha mantenuto un significato neutro, limitandosi a confermare la sussistenza di un rapporto creditizio, ma non illecito, come affermato dalla sentenza di assoluzione.

Osserva la difesa che, in assenza di un dichiarato accusatorio delle persone offese nessuna capacità probante residua in seno al compendio intercettivo versato in atti, che di per sé mantiene un significato neutro e pertanto non consente di ritenere



dimostrato quel contributo colposo ad opera del ricorrente che solo può giustificare il rigetto dell'istanza.

2. Con memoria trasmessa il 27 marzo 2027 l'Avvocato dello Stato Fabio Tortora, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto dichiarare l'inammissibilità o disporre il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Giova premettere che secondo consolidata giurisprudenza, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare "ex ante", secondo un *iter* logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (Sez. U. n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01;Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di, Rv. 285069 - 01)

Anche di recente è stato ribadito che il giudice, per valutare se la persona che l'ha patita vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, è legittimato a tener conto della condotta dalla stessa tenuta, suscettibile di ingenerare nell'autorità giudiziaria l'apparenza della commissione dei reati in relazione ai quali il vincolo era stato applicato. (Sez. 4, n. 8800 del 28/01/2026, P., Rv. 289558 - 01)

Nel provvedimento impugnato, la Corte di merito ha dato atto che l'imputato è stato assolto, in ragione della parziale ritrattazione delle persone offese e del tenore non specifico delle conversazioni registrate che non consentono di determinare con adeguata certezza il tasso di interesse praticato in relazione ai prestiti concessi alle persone offese; ha, tuttavia, affermato che [REDACTED] avrebbe concorso a dare causa alla misura cautelare integrando un'apparenza di illiceità, che giustificava ampiamente la misura cautelare applicata, così ritenendo sussistente la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, costituita da una condotta volontaria idonea ad ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità "ex ante", formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 - 01).

Per pervenire a tale conclusione il Collegio ha ripercorso lo svolgimento del giudizio e gli elementi probatori emersi nel corso del processo, e in particolare le dichiarazioni delle due persone offese, sottolineando che dal tenore dei dialoghi intercettati, riportati nel provvedimento impugnato, emergeva il rapporto di credito intercorso tra il ricorrente e le due persone offese, la preoccupazione di costoro di garantire il pagamento del loro debito e la sollecitazione insistente e perentoria ricevuta



dal [REDACTED] nonché alcune espressioni che inducono a ritenere che fosse stato pattuito tra le parti un interesse soggetto ad aumento in relazione ai tempi di pagamento, anche se non era possibile individuare la percentuale.

Deve rilevarsi che il provvedimento impugnato sotto alcuni aspetti non coglie nel segno, poiché valorizza e riporta le dichiarazioni delle due persone offese, oggetto peraltro di ritrattazione, che non possono all'evidenza costituire un elemento ostativo al diritto alla riparazione da parte del ricorrente, in quanto non provengono dal predetto e non possono essere espressione di un suo atteggiamento colposo.

Il ricorso, tuttavia, dopo avere formulato criticato questo specifico profilo del provvedimento, contesta la decisione riepilogando gli elementi posti a sostegno della prospettazione accusatoria, così riproducendo erroneamente l'iter del processo e dell'assoluzione del ricorrente e continuando a ribadire la sua estraneità, senza confrontarsi con il nucleo della decisione, e cioè la ritenuta apparenza della illiceità e la colpa del [REDACTED] nel cagionarla.

In particolare, a sostegno del carattere neutro delle intercettazioni, il ricorrente richiama il giudicato assolutorio e ne desume la loro non idoneità a palesare la responsabilità del [REDACTED] senza considerare il diverso oggetto del presente giudizio, costituito dalla valutazione *ex ante* del concorso colposo del ricorrente nel palesare un'apparenza di responsabilità, poi smentita dal giudizio.

Ed infatti la Corte ha sottolineato che il compendio intercettivo, che ha coinvolto lo stesso ricorrente, registrato mentre sollecitava il pagamento di un suo credito con modalità insistenti e tali da cagionare una certa apprensione nei suoi interlocutori, unitamente a quelle tra le persone offese da cui emerge che comunque era stato pattuito un interesse tra le parti, non assume una connotazione neutra, ai fini che qui rilevano, ma risulta idoneo a palesare quell'apparenza della illiceità della condotta del [REDACTED] in ordine ai reati di usura ed estorsione da cui poi è stato assolto, che integra il presupposto ostativo della riparazione.

Per completezza va osservato che gli elementi tratti dalle intercettazioni non sono stati smentiti dalla pronunzia assolutoria, la quale ha ritenuto che non fossero idonei a determinare con certezza la natura usuraria degli interessi pattuiti e riscossi, il che non impedisce che assumano rilevanza in questo giudizio teso, si ribadisce, a valutare il concorso del [REDACTED] nel provocare la falsa apparenza dell'illecito.

In conclusione la Corte ha reso motivazione a tratti ultronea ma nel suo nucleo centrale corretta e conforme ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza, che non risulta contestata in modo specifico dal ricorrente, il quale si limita a valorizzare il portato assolutorio.

2. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.



Non devono essere liquidate spese in favore del Ministero resistente poiché la memoria depositata in giudizio non ha offerto alcun utile contributo alla decisione, essendosi la parte limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; in motivazione Sez. U, n. 887 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Nulla per spese in favore del Ministero resistente.

Roma 5 giugno 2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Maria Daniela Borsellino

Emanuele Di Salvo

